

Un' informativa dei dottori commercialisti sulla conferma dati con presentazione bilanci

Linea soft sul titolare effettivo

Le omesse o tardive comunicazioni non saranno sanzionate

DI LUCIANO DE ANGELIS

Nessun obbligo di confermare il titolare effettivo attraverso il deposito del bilancio e nessuna sanzione per chi non vi provvede. Il deposito del bilancio è inoltre ammesso anche per le società che non abbiano provveduto, ad oggi, ad individuare il relativo titolare effettivo.

È quanto si legge nella informativa del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili agli iscritti emanata il 23 maggio 2024 avente ad oggetto: "Registro dei Titolari Effettivi: Sospensione delle operazioni di consultazione del Registro, di accreditamento dei soggetti obbligati e di accesso ai dati sulla titolarità effettiva da parte dei soggetti legittimati - Istruzioni operative per la conferma dei dati sulla titolarità effettiva in sede di deposito del bilancio annuale".

La decisione del Cds

Come noto a seguito dell'ordinanza del Consiglio di stato n. 01851/2024 dello scorso 17 maggio (si veda ItaliaOggi del 18/5/2024) Unioncamere ha nuovamente sospeso l'operatività del Registro dei titolari effettivi. Tale limitazione riguarda ad oggi la consultazione dei dati e delle informazioni sulla titolarità effettiva, l'accreditamento dei soggetti obbligati, nonché l'accesso da parte dei soggetti legittimati, mentre risultano ancora ammissibili gli invii.

Il problema della conferma dati

L'art. 3, co. 3 del decreto del Mef n. 55 del 10 marzo 2022, prevede la possibilità, per le imprese dotate di personalità giuridica, di comunicare annualmente, contestualmente al deposito del bilancio, la conferma dei dati sulla titolarità effettiva e delle informazioni, entro dodici mesi dalla data della prima comunicazione o dall'ultima comunicazione della loro variazione o dall'ultima

conferma. A riguardo, secondo il Cndcec la sospensione delle operazioni non pregiudica in alcun modo la possibilità per tali enti di finalizzare correttamente il deposito del bilancio, anche qualora tali dati ed informazioni non siano stati ancora comunicati in ragione delle incertezze applicative emerse in esito all'avvio del Registro e che hanno condotto nei mesi passati alla prolungata sospensione della sua operatività. Inoltre, pur volendo ignorare le intervenute sospensioni del Registro (a partire dal 9 dicembre 2023, fino al 9 aprile 2024 in relazione all'ordinanza del Tar Lazio n. 8083/2024 e successivamente al 17 maggio a seguito dell'intervento del Cds) resta il fatto che il primo termine per la comunicazione dei titolari effettivi ha iniziato a decorrere dal 9 ottobre 2023 e, pertanto, allo stato attuale i 12 mesi previsti per la conferma non sono ancora trascorsi per nessun soggetto obbligato.

La soluzione

Ad oggi, evidenzia il Cndcec, non sussiste la possibilità di confermare al Registro delle imprese i dati comunicati o variati del titolare effettivo tramite il deposito del bilancio di esercizio 2023, in quanto nell'applicativo DIRE non risulta disponibile la relativa funzione.

Conseguentemente, le imprese che intendano effettuare la conferma dei dati dei titolari effettivi possono farlo attraverso il predetto applicativo, fermo restando che, in assenza della possibilità di dare conferma gratuitamente in uno con il deposito del bilancio di esercizio 2023, la comunicazione autonoma sarà soggetta al pagamento dei diritti di segreteria.

Il Cndcec ritiene, in via interpretativa che, in attesa del termine di scadenza della sospensiva (prevista per il 19/9/2024, ndr) la prima conferma dei dati inerenti al primo popolamento del Registro dei titolari effettivi, in caso di

riattivazione del medesimo, possa essere effettuata solo con il deposito dei bilanci chiusi al 31 dicembre 2024, fermo restando il rispetto del termine di 12 mesi entro cui devono essere confermati i dati e le variazioni o le nuove comunicazioni. Tale situazione si ritiene compatibile con l'esigenza di attendere le conclusioni del Consiglio di stato che potrebbero travolgere l'intero impianto del dm 55/2022, compreso l'obbligo di conferma in esame. In relazione a quanto sopra conclude il Cndcec, deve escludersi che le Camere di commercio territoriali possano procedere all'accertamento di presunte violazioni e, di conseguenza, all'applicazione di sanzioni per omessa o tardiva comunicazione da parte dei soggetti obbligati.



© Riproduzione riservata

Si licenzia per fare il nero: l'ex moglie perde l'assegno

Non ha diritto all'assegno di divorzio la ex moglie che, dopo la separazione, si licenzia per lavorare in nero, nella speranza di incassare lo stesso il contributo. È quanto affermato dalla prima sezione civile della Corte di cassazione con l'ordinanza n. 14378 del 23 maggio 2024, accogliendo il ricorso di un uomo che chiedeva la revoca dell'assegno di divorzio. Per la difesa di lui è stato omesso un fatto decisivo per il giudizio, costituito dalla circostanza che lei si era deliberatamente licenziata subito dopo aver intrapreso la vertenza di separazione, svolgendo da allora lavoro sommerso, al fine di non consentire la reale quantificazione delle proprie entrate reddituali e ottenere dapprima l'assegno di mantenimento e poi quello divorzile. Insomma, per gli Ermellini, nell'ambito di questa indagine era necessario verificare gli elementi istruttori concernenti il rifiuto di un'occupazione lavorativa da parte della signora nel corso del giudizio di divorzio, come già aveva fatto il giudice di primo grado, anche al fine di spiegare le ragioni che giustificavano, su questo specifico punto, la riforma della decisione del tribunale. Questo risponde al principio generale per cui il giudice del divorzio deve verificare se, a seguito del venir meno del vincolo matrimoniale, si sia determinata fra gli ex coniugi una rilevante disparità della situazione economica. A tal fine occorre considerare non soltanto gli introiti collegati allo svolgimento di attività lavorativa o quelli derivanti dal godimento di trattamenti pensionistici, ma anche l'eventuale titolarità di beni patrimoniali ed attività finanziarie, le quali, acquisite in corso di convivenza o frutto di miglioramenti successivi della situazione economica dell'obbligato, purché costituenti sviluppo naturale e prevedibile dell'attività svolta all'epoca, rilevano sia sotto il profilo statico, per l'immobilizzazione di capitali che tali forme d'investimento comportano, sia sotto il profilo dinamico, per le potenzialità economiche di cui costituiscono indice l'acquisto e la vendita, trattandosi di risorse economiche che esprimono la ricchezza complessivamente considerata di ciascuno dei coniugi ai fini dell'accertamento del significativo squilibrio delle condizioni economiche.

Debora Alberici

© Riproduzione riservata

EUROPEE Ricezione delle liste digitalizzate

Elezioni europee 2024: gli uffici elettorali italiani adottano il sistema informatico "Ricezione liste" per gestire elenco candidati. In vista delle elezioni europee dell'8 e 9 giugno, il Ministero della giustizia ha messo a disposizione degli uffici elettorali l'applicativo "Sistema ricezione liste" per la gestione del processo di accoglienza delle liste in tutte le elezioni regionali, europee e politiche. Si tratta di un sistema testato per la gestione del processo di accoglienza di tutte le liste per le elezioni europee negli uffici elettorali circoscrizionali istituiti presso le Corti d'appello di Milano (Nord Ovest), Venezia (Nord Est), Roma (Centro), Napoli (Sud) e Palermo (Isole) e per la ricezione delle liste per le elezioni regionali del Piemonte presso la Corte d'appello di Torino e i Tribunali di Alessandria, Asti, Biella, Cuneo, Novara, Torino, Verbania e Vercelli. Il sistema informatico ha consentito, in sintesi, la gestione centralizzata delle anagrafiche dei partiti, dei loro delegati, nonché dei candidati alla prossima consultazione europea, garantendo a ciascuna corte tra l'altro l'operatività autonoma sul sistema e la possibilità di controllare i sottoscrittori della lista.

© Riproduzione riservata

Tenuità del fatto, il gip in bilico su incompatibilità

Il gip che bocchia la richiesta del pm di emissione del decreto penale per particolare tenuità del fatto non può poi decidere sull'opposizione all'archiviazione proposta dalla persona offesa: non sarebbe un giudice terzo, perché si troverebbe per la seconda volta a giudicare lo stesso fatto criminoso sul quale si è già formato un convincimento, sia pure nel rilevare la causa di non punibilità. Lo stabilisce la Consulta nella sentenza 93/2024 che dichiara incostituzionale l'articolo 34, secondo comma, Cpp nella parte in cui non prevede l'incompatibilità sul punto. Trova ingresso la questione sollevata dal gip di Napoli secondo cui «il deficit di terzietà» del giudice non può essere superato in via interpretativa senza una norma ad hoc. Ci sono tutte, in effetti, le condizioni affinché si configuri l'incompatibilità del giudice. Nessun dubbio che la prima decisione sia «pregiudicante»: quando esamina la richiesta di decreto penale del pm, il giudice compie un esame completo dell'accusa sotto il profilo oggettivo e soggettivo. E si convince che l'uomo accusato di minaccia abbia agito in preda all'ira per un incidente stradale. Restituisce dunque gli atti al pubblico ministero che chiede l'archiviazione per particolare tenuità: il procedimento, quindi, regredisce alla fase delle indagini preliminari, il che integra la condizione della diversità della fase processuale. La sede decisoria dell'opposizione, poi, risulta pregiudicata dalla decisione precedente in cui si è formato il convincimento del giudice: anche il giudizio promosso dalla persona offesa contro l'archiviazione verte sulla responsabilità penale dell'imputato. Il provvedimento di archiviazione per particolare tenuità del fatto, poi, deve essere iscritto nel casellario giudiziario perché accerta che il reato risulta commesso ma non può essere punito ex articolo 131 bis Cp: per valutare se la condotta non è abituale bisogna che resti memoria di altri reati commessi dallo stesso autore già ritenuti non punibili per particolare tenuità. Insomma: anche nel caso dell'archiviazione ex articolo 131 bis Cp il giudice chiamato due volte a valutare lo stesso fatto criminoso può essere condizionato dalla decisione assunta in precedenza.

Dario Ferrara

© Riproduzione riservata